



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

APAC

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, 2 MAG. 2016

Prot. n. S171/2016/ 227676 /3.5/1560-15

Oggetto: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI RIVA DEL GARDA – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, PALESTRA SCOLASTICA - LOTTO I.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da alcuni concorrenti, il Comune di Riva del Garda, in qualità di Ente delegante, con nota prot. n. 200153 dd. 15/04/2016, ha precisato quanto segue.

Quesito n.1

“Facendo riferimento al D.M. Giustizia 143/2013, si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione alla gara in oggetto, possono essere computati servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura appartenenti alla S.06 in luogo di quelli riferiti alla S.04?”

RISPOSTA: In conformità a quanto previsto al punto 4 della Determinazione A.N.A.C. del 25 febbraio 2015, n. 4, la cat. S.04 può essere comprovata anche con cat. S.06. Si sottolinea quanto previsto dal Par. 2) “REQUISITI DEI PROGETTISTI” punto 3 del Bando di gara per “i servizi di punta”: “Si precisa che per “tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento” si intendono la progettazione di edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili ed impianti. Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.”

Quesito n.2

Al paragrafo 2 “REQUISITI DEI PROGETTISTI”, del capitolo 2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI DEI PROGETTISTI, dell'avviso di gara a pag. 16, si richiede come requisito per la progettazione al punto 2 l'“espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di serviziattinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizitecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, relativi a lavoriappartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare (tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.08 - S.04 - IA.01 - IA.02 - IA.03 Corrispondenti classi e categorie L. 143/49 : I/c - IX/b - III/a - III/b - III/c) per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, così come indicato

nella tabella [...]"; e al punto 3 l'"espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare (tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.08 - S.04 - IA.01 - IA.02 - IA.03 Corrispondenti classi e categorie L. 143/49 : I/c - IX/b - III/a - III/b - III/c) per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, così come indicato nella tabella [...]"

Anche alla luce di quanto riportato dall'art. 8 del D.M. n. 143/2013, cioè che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", per quanto riguarda le opere inquadrabili nelle categorie "edilizia" "strutture" e "viabilità", e di quanto analogamente ribadito al punto 4 della Determinazione n.4 del 25 Febbraio 2015 dell'ANAC, si chiede se il possesso del requisito per la progettazione delle strutture in legno (Categoria Strutture S.04 corrispondente alla classe IX categoria B come indicato nella tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143/2013 e nella tabelle riportate alle pagg. 16 e 17 del bando di gara) risulti ugualmente soddisfatto se il progettista incaricato ha regolarmente svolto "progetti di strutture in legno" ma i cui certificati di regolare esecuzione della prestazione rilasciati siano stati fatti rientrare nella classe e categoria Ig (nonostante si evinca dai computi l'importo delle strutture in legno effettivamente progettate).

In altre parole se si possa far riferimento, anche al fine di evitare una restrizione alla partecipazione alla gara, oltre alla corrispondenza indicata nelle suddette tabelle (S.04 corrispondente a XIb), anche al contenuto "oggettivo" delle opere progettate e in questo caso certificate del committente come Ig in base alla legge n. 143 del 1949, essendo comunque riferite a progettazioni per strutture in legno; a maggior ragione essendo queste (S.04/XIb) appartenenti ai sensi del DM 143/2013 alla medesima categoria, Strutture (da S.01 a S.06), alla medesima destinazione funzionale, Strutture e Opere infrastrutturali puntuali (S.03 e S.04), ed avendo un grado di complessità inferiore, cioè pari a 0,90 per la S.04 (a cui viene riferita la XIb) e pari a 0,95 per la S.03 (a cui viene riferita la Ig), di quelle riconducibili alla previgente classe e categoria Ig.

RISPOSTA: In ottemperanza al punto 4 della Determinazione A.N.A.C. del 25 febbraio 2015, n.4, i servizi svolti anteriormente al D.M. 143/2013 ed indicati genericamente come I/g possono entrare nell'elenco dei lavori richiesti identificati come IX/b (ex Legge 143/1949) – S04 (ex D.M. 143/2013).

Quesito n.3

Il punto PT6 della certificazione Arca richiede che il 90% del volume climatizzato sia ventilato meccanicamente con un minimo di 0.5vol/h in assenza di normative di settore maggiormente restrittive. Da progetto, per la scuola elementare, non sono previste bocchette di ricambio d'aria nei corridoi e negli spazi connettivi. È ammissibile che tale requisito sia soddisfatto considerando la ventilazione indiretta ottenuta dagli ambienti limitrofi, che sarà verificata in sede di progettazione esecutiva sul parametro 0.5 vol/h? Si sottolinea come l'inserimento di una rete di distribuzione nei corridoi andrebbe a modificare radicalmente il progetto e che tali modifiche risulterebbero difficilmente controllabili in fase di gara.)

RISPOSTA: Si riporta quanto scritto nel "Chiarimento PT.6 RT-NC_22.04.2014" scaricabile dal sito www.arcacert.com e richiamato nei documenti del bando (vedi capitolato prestazionale): *"L'impianto di ventilazione in un edificio in legno, al fine del perseguimento della presente specifica, si considera presente quando il volume servito dal sistema di VMC a doppio flusso con recuperatore di calore, come individuato dalla presenza nei locali di bocchette e/o griglie di presa e/o mandata, è almeno pari all'80% del volume climatizzato escluso il volume destinato alle cucine.*

L'intento di tale richiesta è quella di valutare e premiare i benefici di un sistema di VMC solo se questo è presente in maniera significativa nell'edificio oggetto della certificazione, valutando l'incidenza percentuale del volume servito dall'impianto sul volume totale. L'impianto di ventilazione dell'edificio oggetto del presente bando si può considerare presente e quindi la specifica PT.6 perseguibile, seppur non soddisfi di poco la richiesta dell'incidenza percentuale minima poiché l'impianto stesso è infatti individuabile in tutti i locali significativi in cui vengono svolte le principali attività (aule, laboratori, mensa, palestra, etc.), soddisfacendo pertanto la ratio della richiesta.

Si ricorda infine che il parametro 0,5 vol/h deve essere preso a riferimento a meno di minimi di legge più specifici e restrittivi relativi, in questo caso, all'edilizia scolastica.

Quesito n. 4

In relazione ai crediti PT3 EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO punti B e C si richiede di implementare la quota di energia rinnovabile per ACS e riscaldamento invernale prevista da progetto definitivo.

Al punto 4b dell'elaborato di verifica della L10, si dice però che gli obblighi di cui al D.GIs 28 03/03/2011 sono soddisfatti dal teleriscaldamento che compensa interamente gli obblighi di FER (Allegato 3 comma 5 D.GIs 28 03/03/2011).

Essendo il teleriscaldamento, dal punto di vista strettamente normativo, fonte compensativa interamente assimilabile a rinnovabile si chiede se in sede di offerta vada proposta una miglioria per la certificazione ARCA o se tale obbligo (per la parte termica) sia automaticamente acquisito.

RISPOSTA: Ai fini dei crediti PT3 B1 e C1 si rimanda al punto 2.2 CERTIFICAZIONE ARCA del Capitolato speciale d'appalto Norme prestazionali e norme tecniche ed in particolare alla specifica PT3 EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO che recita: "In base a quanto previsto dal punto 5 dell'Allegato 3 al D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 e dagli elaborati progettuali, si considerano soddisfatte le prestazioni relative ai Crediti B1 e C1 della presente specifica, a meno di eventuali modifiche al progetto allegato al bando. Qualora l'Appaltatore dichiari in sede di offerta di volere perseguire questi crediti si impegna, oltre a mantenere le prestazioni, anche a presentare la documentazione e le evidenze documentali necessarie che verranno richieste in fase di cantiere per certificarne il raggiungimento effettivo, tra cui ad esempio l'aggiornamento della relazione ex L10/91 alla situazione as built."

Quesito n. 5

A) Chiediamo (.....) se sia obbligatorio pena esclusione eseguire sopralluogo congiunto delle aree oggetto dell'intervento, con rilascio di certificato di controfirmato da Vostro incaricato da inserire nella documentazione di gara.

B) Infine, essendo la nostra impresa in possesso delle seguenti categorie, è possibile partecipare alla suddetta gara indicando il subappalto delle categorie OS 28 OS 30 OS 32.

CATEGORIE SOA :

Categoria OG 1 Classifica VII

Categoria OG 2 Classifica IV

Categoria OS 3 Classifica II

Categoria OS 6 Classifica III-BIS

Categoria OS 7 Classifica IV-BIS

Categoria OS 8 Classifica II

Categoria OS 28 Classifica I

Categoria OS 30 Classifica I

RISPOSTA:

A) Come previsto dal punto 12 del bando di gara, "Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo), previo appuntamento da concordare contattando il seguente recapito:
- ing. Martina Dassatti tel. 0464 / 573827

Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta.

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà una attestazione, che dovrà essere conservata ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di Associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate candidate all'esecuzione dei lavori.

Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate."

B) I requisiti di qualificazione sono individuati al paragrafo 2.2) del bando di gara, nel quale si precisa inoltre **che "l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1 e alle categorie scorporabili interamente subappaltabili OS 3, OS 6, OS 7, OS 8, OS 28, OS 30 e OS 32 per i relativi importi.**

I requisiti relativi alle categorie scorporabili interamente subappaltabili OS 3, OS 6, OS 7, OS 8, OS 28, OS 30 e OS 32 non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto."

Quesito n. 6

A) La descrizione degli elementi "solaio" differisce in maniera consistente tra il testo esteso dell'E.P.U. e gli elaborati grafici.

L'E.P.U. recita: Pos. B27.20.0030.006* Solaio in legno lamellare pieno a pannelli accostati spessore 267mm Pos. B27.20.0030.007* Solaio in legno lamellare pieno a pannelli accostati spessore 297mm "...pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, ...", ovvero trattasi di solai in legno lamellare cosiddetto "sdraiato".

Il disegno DST-007V1 relativo alla pianta della scuola elementare parla espressamente di "pannelli X-LAM spessore 26,7cm e 29,70cm". Poiché anche la relazione di calcolo delle strutture ha preso in considerazione tali elementi, qual è l'esatta descrizione delle voci in questione?

B) Rif.: Pos. B27.10.0005.005 Solo fornitura Larice lamellare incollato In questa voce si fa riferimento ad elementi costruttivi per pilastri in legno in larice lamellare incollato ed ivi sono compresi tutte le travi ed i pilastri in legno lamellare, palestra inclusa.

Nella tavola DST-007V1, relativa alla pianta della scuola elementare, si definiscono le tipologie di legno da utilizzare, indicando le classi GL24h, GL32h e GL36h.

La normativa UNI EN 14080 definisce, da Agosto 2015, l'utilizzo delle sole classi GL20-24-28-26-30-32; di conseguenza non è più utilizzabile la classe GL36.

B1) Quale lamella deve essere calcolata in fase di preventivazione?

B2) Anche tutte le strutture di travi e pilastri della palestra fanno parte di tale posizione e sono, quindi, tutte in larice?

B3) Le sezioni indicate nel progetto definitivo vanno mantenute anche con un'eventuale classe GL32h in sostituzione alla GL36h (ora non più prodotta)?

C) La voce di posa B27.10.0005.010 si riferisce alla posa del materiale previsto nella voce B27.10.0005.005?

RISPOSTA:

Per quanto riguarda il punto **A)** del quesito, la relativa risposta è stata data mediante avviso di rettifica dd. 5/4/2016, prot. n. s171/2016/171417/3.5/1560-15, pubblicato sul sito <http://www.appalti.provincia.tn.it/>.

Per quanto riguarda il punto **B)**, poiché dopo la data di predisposizione del progetto definitivo a base di gara e il relativo predimensionamento strutturale sono intervenute le modifiche normative riportate nel quesito, si proceda con l'utilizzo di legno lamellare delle classi ammesse dalle nuove normative vigenti. Non si entra nel merito del dimensionamento in quanto oggetto di valutazione in sede di progettazione strutturale esecutiva in relazione alle sollecitazioni statiche, dinamiche, di resistenza al fuoco, e dagli altri parametri prestazionali prescritti dalle vigenti normative, purchè non si modifichi il risultato architettonico esterno ed interno dell'intervento, nonché l'impostazione generale del progetto. In fase di preventivazione deve essere usata l'essenza prevista nel progetto definitivo a base di gara, anche per tutte le strutture di travi e pilastri della palestra.

Per quanto riguarda il punto **C)** si conferma trattarsi di un refuso, la voce B27.10.0005.010 si riferisce alla posa del materiale previsto nella voce B27.10.0005.005.

Quesito n. 7

A far data dal 31.07.2014, LA REVISIONE 2.00 DELLA CERTIFICAZIONE ARCA NON E' PIU' VALIDA. Citasi testualmente Arcacert: "... Rev.2.00: Revisione ritirata e sostituita dalla nuova revisione 3.00 il 31.07.2014. Da questa data non Ã" piÃ¹ possibile richiedere la registrazione di un edificio con la revisione 2.00, ad eccezione di un progetto preregistrato secondo quanto specificato nel Regolamento di Certificazione".

Si chiede, pertanto, se Codesta Spett.le Amministrazione intende ottemperare a quanto previsto dall'ente certificatore. Grazie.

RISPOSTA:

Il progetto è già stato preregistrato con la Rev.2.00 del Regolamento Tecnico Nuove Costruzioni nei termini corretti dalla Stazione Appaltante presso il Soggetto Gestore del Processo di Certificazione.

Per questo motivo si è potuto allegare al bando in oggetto una versione integrale del Regolamento Tecnico NC Rev.2.00.

È pertanto corretto utilizzare la Rev.2.00 con tutti i chiarimenti indicati e richiamati e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com

Quesito n. 8

Per partecipare alla gara in oggetto indicheremo un costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti. Tra le diverse figure professionali va indicato il "Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione" ?

RISPOSTA:

Tra le varie figure professionali nel costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti indicato NON va indicato il "Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione" poiché, come previsto al punto 13 del paragrafo 1 del Capitolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Amministrativa (3-DISCIPLINA TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE - 1-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VALIDAZIONE), "*contestualmente alla redazione del progetto esecutivo da parte dell'Appaltatore, il Coordinatore della Sicurezza incaricato dalla Stazione Appaltante, redigerà il Piano della Sicurezza che completerà il progetto esecutivo e sarà approvato contemporaneamente allo stesso*".

Quesito n. 9 – CHIARIMENTI CERTIFICAZIONE ARCA

CHIARIMENTO 1

In riferimento ai punti 3.2.4 – 4.1.4 ELEMENTO PERSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ARCA il bando cita: La qualità della relazione sarà valutata tenendo conto, oltre che dello sviluppo puntuale e completo degli argomenti sopra citati per il livello che il Concorrente intende raggiungere, anche degli aspetti migliorativi legati al risparmio energetico in senso generale, degli aspetti legati alla qualità dei materiali con specifico riferimento alla loro durabilità e degli aspetti connessi a proposte che esplichino una possibile migliore manutentabilità.

Nel eprfigurare delle proposte migliorative, il Concorrente deve rispettare il Progetto Definitivo a base di gara e NON PUÒ in alcun modo, pena la non attribuzione di punteggio e la non accettazione delle miglorie proposte, modificare in modo sostanziale le geometrie e il risultato architettonico esterno ed interno dell'intervento, nonché l'impostazione generale del progetto (struttura in legno).

In rifeirmento a quanto sopra esposto si chiede:

– Cosa si intende per "in modo sostanziale geometrie e il risultato architettonico esterno ed interno dell'intervento".

– In particolare si chiede se è possibile aumentare lo spessore dei pacchetti delle componenti esterne (pareti e copertura) con conseguente lieve aumento del volume dell'opera o leggera riduzione degli spazi interni.

- Se è possibile rivedere gli spessori della parete in legno per poter ottimizzare gli spessori in modo da aumentare lo spessore degli strati di isolamento termico senza modificare la volumetria dell'edificio.
- Se è possibile prevedere l'utilizzo di materiali diversi da quelli proposti nel progetto definitivo (ad es. modifica del sistema cappotto con utilizzo di altro materiale coibente)

RISPOSTA:

In merito al quesito proposto si indica di fare riferimento a quanto riportato nelle tavole grafiche del progetto definitivo che determinano il risultato architettonico dell'intervento stesso e a quanto specificato nel "Capitolato speciale d'appalto norme prestazionali e norme tecniche" (es. art. 2.1 Indicazioni progettuali).

Per quanto riguarda lo spessore dei pacchetti delle componenti esterne, mentre si esclude la possibilità di riduzione degli spazi interni, è possibile un leggero aumento del volume dell'edificio determinato da un maggior spessore dell'isolante.

Non si entra nel merito dello spessore delle pareti in legno in quanto dipende dalla progettazione strutturale esecutiva in relazione alle sollecitazioni statiche, dinamiche, di resistenza al fuoco, rispettando tutti i parametri prestazionali prescritti dalle vigenti normative.

Per quanto riguarda l'utilizzo di materiali isolanti diversi non si esclude tale possibilità, purchè vengano mantenuti i requisiti di reazione al fuoco ed il rispetto di tutti i parametri prestazionali prescritti dalle vigenti normative relativi all'intero componente interessato.

Quesito n. 10 – CHIARIMENTI CERTIFICAZIONE ARCA

QUESITO 1

La certificazione ARCA è riferita al solo edificio di nuova costruzione (scuola elementare) oppure anche all'ampliamento? In questo caso si tratterebbe di due distinte certificazioni. Si richiede conferma.

QUESITO 2

La tabella di pag.24 del documento denominato CVO riporta al requisito PT2 – Resistenza e sicurezza al fuoco, la seguente tabella:

A1	prerequisito	R30 strutture + REI60 separazione + Gestione camino	3
A2	credito	R60 strutture + REI60 separazione + Gestione camino	4
A3	credito	R90 strutture + REI60 separazione + Gestione camino	5

Nella corrispondente tabella presente all'interno del Regolamento Tecnico ARCA Rev 2.00 del 14/09/2011, pag.30, allegato al Bando risultano riportati, in sintesi, i seguenti dati:

A1	prerequisito	R _{min} pari a 60 min. strutture + REI60 separazione + Gestione camino	3
A2	credito	R _{min} pari a 90 min. strutture + REI60 separazione + Gestione camino	4
A3	credito	R _{min} pari a 120 min. strutture + REI60 separazione + Gestione camino	5

Si richiede di chiarire quali valori devono essere presi in considerazione per il prerequisito A1 e per i crediti A2 e A3 in riferimento al valore R_{min}

QUESITO 3

La tabella di pag.24 del documento denominato CVO riporta al requisito PT3 – Efficienza energetica dell'edificio, la seguente tabella:

A1	prerequisito	$EP_{max} \leq EP_{lim} + C_{min}$ di classe III	3
A2	credito	$EP_{max} \leq EP_{lim} * 80\% + C_{min}$ di classe III	4
A3	credito	$EP_{max} \leq EP_{lim} * 70\% + C_{min}$ di classe III	5
A4	credito	$EP_{max} \leq EP_{lim} * 60\% + C_{min}$ di classe II	6
A5	credito	$EP_{max} \leq EP_{lim} * 40\% + C_{min}$ di classe I	7

Nella corrispondente tabella presente all'interno del Regolamento Tecnico ARCA Rev 2.00 del 14/09/2011, pag.34, allegato al Bando risultano riportati, in sintesi, i seguenti dati:

A1	prerequisito	$EP_{max} \leq (E_{plm} \text{ all. F}) * 90\% + C_{min} \text{ di classe III}$	3
A2	credito	$EP_{max} \leq (E_{plm} \text{ all. F}) * 70\% + C_{min} \text{ di classe III}$	4
A3	credito	$EP_{max} \leq (E_{plm} \text{ all. F}) * 50\% + C_{min} \text{ di classe III}$	5
A4	credito	$EP_{max} \leq (E_{plm} \text{ all. F}) * 30\% + C_{min} \text{ di classe II}$	6
A5	credito	$EP_{max} \leq (E_{plm} \text{ all. F}) * 20\% + C_{min} \text{ di classe I}$	7

Si richiede di chiarire quali valori devono essere presi in considerazione per il prerequisito A1 e per i crediti A2, A3, A4 e A5 in riferimento alla percentuale di riduzione del valore E_{plm}

QUESITO 4

La tabella di pag.24 del documento denominato CVO riporta al requisito PT5 - Permeabilità all'aria dell'edificio, la seguente tabella:

A1	prerequisito	n_{50max} tra 1,0 e 2,0 vol/h (tolleranza +0,2)	3
A2	credito	n_{50max} tra 0,6 e 1,0 vol/h (tolleranza +0,2) e obbligo PT6 o Istruzioni	4
A3	credito	$n_{50max} < 0,6$ vol/h (tolleranza +0,2) e obbligo PT6 o istruzioni	5

Nella corrispondente tabella presente all'interno del Regolamento Tecnico ARCA Rev 2.00 del 14/09/2011, pag.43, allegato al Bando risultano riportati, in sintesi, i seguenti dati:

A1	prerequisito	Superamento test con $n_{50max} = 2,0$ vol/h (tolleranza +0,2)	3
A2	credito	Superamento test con $n_{50max} = 1,0$ vol/h (tolleranza +0,1) e obbligo PT6 o istruzioni	4
A3	credito	Superamento test con $n_{50max} = 0,5$ vol/h (tolleranza +0,05) e obbligo PT6 o istruzioni	5

Si richiede di chiarire quali valori devono essere presi in considerazione per il prerequisito A1 e per i crediti A2 e A3 in riferimento ai limiti del valore n_{50max} soggetto a verifica con le relative tolleranze.

QUESITO 5

La tabella di pag.25 del documento denominato CVO riporta al requisito PT6 - Ventilazione Meccanica Controllata, la seguente tabella:

A1	prerequisito	Presenza VMC a doppio flusso con recuperatore di calore	2
A2	credito	Progettazione impianto con $n_{PT6.1min} = 0,5$ vol/h	3
B1	credito	Recuperatore con rendimento certificato $> 87\%$ e presenza di bypass	2

Nella corrispondente tabella presente all'interno del Regolamento Tecnico ARCA Rev 2.00 del 14/09/2011, pag.46, allegato al Bando risultano riportati, in sintesi, i seguenti dati:

A1	credito	Progettazione e realizzazione dell'impianto con $n_{PT6.1min} = 0,5$ vol/h	3
----	---------	--	---

		o minimo di legge	
B1	credito	SPECIFICA PT.6.1	2

Si richiede di chiarire quali valori devono essere presi in considerazione per i crediti A1, A2 e B1.

QUESITO 6

Relativamente alla figura del giovane professionista all'interno del RTP indicato dall'impresa concorrente, si richiede conferma che quanto riportato al punto 2.1 del bando di gara "Soggetti ammessi a partecipare" a pag.13, che recita: "Ai sensi dell'articolo 20 comma 5 bis della L.P. 26/1993, il raggruppamento temporaneo costituito tra impresa/e e più di un progettista deve prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di DIECI ANNI all'esercizio della professione....", PREVALGA su quanto prevede l'art.

253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 che parla invece di un "professionista laureato abilitato da meno di CINQUE ANNI all'esercizio della professione".

QUESITO 7

Si chiede se anche i professionisti costituenti il RTP indicato dall'impresa concorrente devono procedere alla creazione della propria componente del PASSOE (in qualità di mandanti dell'impresa concorrente, che fungerà da mandataria), oppure se il PASSOE debba essere creato dalla sola impresa concorrente.

RISPOSTA:

RISPOSTA 10.1:

Non si richiede la certificazione ARCA dell'ampliamento della scuola materna. Vedasi art.1 Oggetto dell'appalto, punto 1.1, comma 2 del Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa che recita fra l'altro: "La Stazione Appaltante intende inoltre certificare il nuovo edificio (ad esclusione dell'ampliamento della scuola materna) secondo il protocollo ARCA (Architettura Confort Ambiente, sistema di certificazione per l'edilizia in legno di qualità) nel rispetto del Regolamento Tecnico ARCA (RT-NC_rev.2.00, allegato al progetto definito a base di gara)."

RISPOSTA 10.2 – 10.3 – 10.4 - 10.5:

Nelle tabelle alle pagg. 24-25 del documento CVO sono riportate le prestazioni richieste da Regolamento Tecnico Nuove Costruzioni Rev.2.00 **integrate con i relativi chiarimenti richiamati nel capitolato prestazionale e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com** .

Devono quindi essere prese in considerazione le prestazioni delle tabelle allegate al bando e contenute nei chiarimenti alla rev.2.00.

RISPOSTA 10.6:

Si conferma che, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 bis della L.P. 26/1993, il raggruppamento temporaneo costituito tra Impresa/e e più di un progettista deve prevedere la presenza quale progettista di un **professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

RISPOSTA 10.7:

La risposta è affermativa. I progettisti, siano essi associati od indicati, devono acquisire il PassOE in qualità di "mandanti RTI". I progettisti indicati devono acquisire il PassOE in qualità di "mandanti RTI", in quanto – ad oggi - non è presente sulla piattaforma ANAC una opzione ad essi specificatamente dedicata. Pertanto nel sistema AVCPASS i progettisti "indicati" andranno indicati "fittiziamente" come "associati".

Quesito n. 11

Si richiede di chiarire la discrepanza in termini di crediti rilasciati, relativamente alla categoria PT.6, tra il Regolamento tecnico Arca RT-NC Rev 2.00 del 14.09.2011 allegato al bando di gara (che riporta i crediti A1, B1) e il modello (check list) di cui all'allegato 2 del fascicolo "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" che riporta crediti differenti (A1,A2,B1)".

RISPOSTA: Nel modello (check list) di cui all'allegato 2 del fascicolo "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" sono riportate le prestazioni richieste da Regolamento Tecnico Nuove Costruzioni Rev.2.00 **integrate con i relativi chiarimenti richiamati nel capitolato prestazionale e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com** .

Devono quindi essere prese in considerazione le prestazioni delle tabelle allegate al bando e contenute nei chiarimenti alla rev.2.00.

Quesito n. 12

Per progettazioni di tipologie di lavori analoghi si possono intendere "progettazioni di edifici in c.a. comprensivi di opere edili ed impianti"?

RISPOSTA:

"Si precisa che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento" si intendono la progettazione di edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili ed impianti.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie" , come previsto dal Par. 2) "REQUISITI DEI PROGETTISTI" punto 3 del Bando di gara per "i servizi di punta".

Quesito n. 13

In riferimento ai punti 3.2.4 – 4.1.4 ELEMENTO PERSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ARCA il bando cita: La qualità della relazione sarà valutata tenendo conto, oltre che dello sviluppo puntuale e completo degli argomenti sopra citati per il livello che il Concorrente intende raggiungere, anche degli aspetti migliorativi legati al risparmio energetico in senso generale, degli aspetti legati alla qualità dei materiali con specifico riferimento alla loro durabilità e degli aspetti connessi a proposte che esplichino una possibile migliore manutenibilità.

Nel prefigurare delle proposte migliorative, il Concorrente deve rispettare il Progetto Definitivo a base di gara e NON PUO' in alcun modo, pena la non attribuzione di punteggio e la non accettazione delle miglorie proposte, modificare in modo sostanziale le geometrie e il risultato architettonico esterno ed interno dell'intervento, nonché l'impostazione generale del progetto (struttura in legno).

In riferimento a quanto sopra esposto si chiede:

- Cosa si intende per “in modo sostanziale geometrie e il risultato architettonico esterno ed interno dell'intervento”.
- In particolare si chiede se è possibile aumentare lo spessore dei pacchetti delle componenti esterne (pareti e copertura) con conseguente lieve aumento del volume dell'opera o leggera riduzione degli spazi interni;
- Se è possibile rivedere gli spessori della pareti in legno per poter ottimizzare gli spessori in modo da aumentare lo spessore degli strati di isolamento termico senza modificare la volumetria dell'edificio;
- Se è possibile prevedere l'utilizzo di materiali diversi da quelli proposti nel progetto definitivo (ad es. modifica del sistema cappotto con utilizzo di altro materiale coibente)

RISPOSTA:

In merito al quesito proposto si indica di fare riferimento a quanto riportato nelle tavole grafiche del progetto definitivo che determinano il risultato architettonico dell'intervento stesso e a quanto specificato nel “Capitolato speciale d'appalto norme prestazionali e norme tecniche” (es. art. 2.1 Indicazioni progettuali).

Per quanto riguarda lo spessore dei pacchetti delle componenti esterne, mentre si esclude la possibilità di riduzione degli spazi interni, è possibile un leggero aumento del volume dell'edificio determinato da un maggior spessore dell'isolante.

Non si entra nel merito dello spessore delle pareti in legno in quanto dipende dalla progettazione strutturale esecutiva in relazione alle sollecitazioni statiche, dinamiche, di resistenza al fuoco, rispettando tutti i parametri prestazionali prescritti dalle vigenti normative.

Per quanto riguarda l'utilizzo di materiali isolanti diversi non si esclude tale possibilità, purchè vengano mantenuti i requisiti di reazione al fuoco ed il rispetto di tutti i parametri prestazionali prescritti dalle vigenti normative relativi all'intero componente interessato.

Quesito n. 14

Parteciperemo alla gara in oggetto indicando i progettisti che a loro volta si raggrupperanno in un costituendo R.T.P.

Chiediamo se, come indicato a pag. 17 del Bando, per “tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento” si intendono anche progettazioni definitive e non solo quelle esecutive.

RISPOSTA:

Come previsto dal paragrafo 2) punto 2 e 3) del bando di gara per la comprova dei requisiti di progettazione (paragrafo 2) punto 2 e 3) è possibile utilizzare “servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare”.

Al sopra citato paragrafo 2) punto 3) del bando di gara si precisa inoltre che “per tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento si intendono la progettazione di edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili ed impianti”.

Il termine “progettazione” utilizzato nel paragrafo citato è da intendersi come comprensivo di tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento.

Pertanto sono inclusi anche servizi avente ad oggetto la progettazione definitiva, **purché per i servizi di punta si riferiscano a “edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili ed impianti”.**

Quesito n. 15

A) “Il credito A2 di cui alla categoria prestazioni tecniche PT.2 (Resistenza e sicurezza al fuoco) del Regolamento Tecnico Arca Rev. 2.00 del 14.09.2011 allegato al bando di gara richiede una resistenza al fuoco R90 per tutti gli elementi strutturali dell’edificio; per lo stesso credito A2 di cui alla categoria prestazioni tecniche PT.2 (Resistenza e sicurezza al fuoco) il modello di cui all’allegato 2 del documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” (check list ARCA) richiede invece una resistenza al fuoco R60 per tutti gli elementi strutturali dell’edificio, coerentemente con quanto previsto dal chiarimento del 21.11.2013 al Regolamento Tecnico Arca Rev. 2.00 che annulla e sostituisce quanto indicato dalla versione precedente (Regolamento Tecnico Arca Rev. 2.00 del 14.09.2011). Si richiede pertanto quale dei due documenti di gara debba rispettare.”

B) “I crediti B1, B2, B3, D1, E1, E2, E3, E4 di cui alla categoria edilizia sostenibile ES.1 (Legno certificato) del Regolamento Tecnico Arca Rev. 2.00 del 14.09.2011 allegato al bando di gara richiede allo stesso tempo sia la certificazione FSC che la certificazione PEFC con Catena di Custodia (COC); secondo quanto previsto dal chiarimento del 22.04.2014 al Regolamento Tecnico Arca Rev. 2.00 che annulla e sostituisce quanto indicato dalla versione precedente (Regolamento Tecnico Arca Rev. 2.00 del 14.09.2011) per l’ottenimento dei crediti B1, B2, B3, D1, E1, E2, E3, E4 di cui alla categoria edilizia sostenibile ES.1 (Legno certificato) occorre offrire la certificazione FSC o PEFC e non necessariamente entrambe. Si richiede pertanto se è corretto utilizzare il regolamento tecnico Arca con la modifica prevista dal chiarimento del 22.04.2014 riportato.”

RISPOSTA:

A) Nel modello (check list) di cui all’allegato 2 del fascicolo “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” sono riportate le prestazioni richieste da Regolamento Tecnico Nuove Costruzioni Rev.2.00 **integrate con i relativi chiarimenti richiamati nel capitolato prestazionale e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com** .

Devono quindi essere prese in considerazione le prestazioni delle tabelle allegate al bando e contenute nei chiarimenti alla rev.2.00.

B) Nel modello (check list) di cui all’allegato 2 del fascicolo “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” sono riportate le prestazioni richieste da Regolamento Tecnico Nuove Costruzioni Rev.2.00 **integrate con i relativi chiarimenti richiamati nel capitolato prestazionale e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com** .

Devono quindi essere prese in considerazione le prestazioni delle tabelle allegate al bando e contenute nei chiarimenti alla rev.2.00.

Quesito n. 16

Quesito 16.1

Il progetto definitivo prevede strutture in c.a., in legno e acciaio e queste opere sono corrispondenti secondo il bando alla categoria S.04 (DM 2013) / IXb (L.143/49) con grado di complessità 0,9.

Si evidenzia che le strutture in c.a. sono rappresentate dalla categoria S.03 (DM 2013) / Ig (L.143/49) grado di complessità G=0,95 maggiore secondo DM 2013. Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al capitolo 2.2 par. 2) punti 2. e 3. del bando di gara, la possibilità di utilizzare la categoria S.03 (DM 2013) / Ig (L.143/49) in

aggiunta alla categoria S.04 (DM 2013) / IXb (L.143/49), anche in riferimento a quanto indicato sulla Determinazione n. 4 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 25 febbraio 2015 capitolo 4 comma 1.?

RISPOSTA 16.1:

In conformità a quanto previsto al punto 4 della Determinazione A.N.A.C. del 25 febbraio 2015, n. 4, la cat. S.04 può essere comprovata anche con cat. S.03. Si sottolinea quanto previsto dal Par. 2) "REQUISITI DEI PROGETTISTI" punto 3 del Bando di gara per "i servizi di punta": "Si precisa che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento" si intendono la progettazione di edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili ed impianti. Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie."

Quesito 16.2 Il progetto definitivo prevede opere edili corrispondenti secondo il bando alla categoria E.08 (DM 2013) / Ic (L.143/49) grado di complessità 0,95(... , scuola elementare, scuola secondaria ...).

Si evidenzia che le costruzioni di carattere sportivo sono rappresentate dalla categoria E.11-E.12-E.13 (DM 2013) / Ic-Id (L.143/49) grado di complessità $G=0,95/1,15/1,20$ maggiore o uguale secondo DM 2013. Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al capitolo 2.2 par. 2) punti 2. e 3. del bando di gara, la possibilità di utilizzare la categoria E.11-E.12-E.13 (DM 2013) / Ic-Id (L.143/49) in aggiunta alla categoria E.08 (DM 2013) / Ic (L.143/49), anche in riferimento a quanto indicato sulla Determinazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 25 febbraio 2015 capitolo 4 comma 1.?

RISPOSTA 16.2:

In conformità a quanto previsto al punto 4 della Determinazione A.N.A.C. del 25 febbraio 2015, n. 4, la cat. E.08 può essere comprovata anche con cat. E.11, E.12, E.13. Si sottolinea quanto previsto dal Par. 2) "REQUISITI DEI PROGETTISTI" punto 3 del Bando di gara per "i servizi di punta": "Si precisa che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento" si intendono la progettazione di edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili ed impianti. Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie."

Quesito 16.3 Si chiede se è necessario che il gruppo di progettisti formato da liberi professionisti e società di ingegneria soggetti di cui all'art.20 della L.P. 26/93 che svolgono il progetto esecutivo e che non sono in ATI con le imprese che realizzeranno i lavori e che sono indicati dalle stesse, debbano unirsi a loro volta in ATI o meno, visto che i requisiti richiesti per la progettazione esecutiva sono posseduti dagli stessi progettisti nel loro insieme? Qual è la modalità da seguire per il gruppo di professionisti indicati dall'ATI (e non in ATI con le stesse) delle imprese che realizzeranno il lavoro in riferimento: - alla dichiarazione C) dell'allegato bando (si deve barrare Soggetto INDIVIDUATO dall'Impresa? E i punti 6 e 7 non sono da compilare?) - alla dichiarazione A) dell'allegato bando (punto 11 si deve barrare il punto B? Indicando tutti i soggetti che realizzeranno il progetto esecutivo, inoltre si devono compilare i punti 6 e 7?)

Nel caso riportato in questo punto in cui vi sono più soggetti liberi professionisti/società di ingegneria (esterni all'ATI delle imprese che eseguiranno i lavori) che sono INDICATI dalle stesse imprese, è necessaria la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione (rif. Art. 20 comma 5 bis della L.P. 26/93)?

RISPOSTA 16.3:

Il paragrafo 2.1 del Bando di gara, prevede che "Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 quinquies della L.P. 26/1993 sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L. P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L. P. 26/93, in possesso di adeguata qualificazione SOA, che siano in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti ovvero che si avvalgano di progettisti qualificati, da indicare all'atto dell'offerta, o che partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Tali requisiti sono indicati al successivo paragrafo 2.2 "

Pertanto i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L. P. 26/93, citati nel paragrafo 2.1 del Bando di gara sopra citato in possesso di adeguata qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori, ma privi della qualificazione SOA per la progettazione possono:

A) Avvalersi di 1 o più progettisti qualificati, che dovranno essere indicati all'atto dell'offerta.

In tal caso il concorrente dovrà dichiarare al punto 11 del modello A) allegato al bando di gara, **CHE PROVVEDERÀ ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AVVALENDOSI DI uno o più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/1993**, spuntando la lettera b) ed indicando i dati identificativi dei soggetti di cui si avvale.

In tal caso i soggetti individuati non sono tenuti a costituirsi in ATI tra loro.

I soggetti individuati devono rendere le dichiarazioni previste dal paragrafo 4.1.2 del bando di gara, avvalendosi preferibilmente del modello di dichiarazione **ALLEGATO C**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

B) Partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

In tal caso il concorrente dovrà dichiarare al punto 11 del modello A) allegato al bando di gara, **CHE PROVVEDERÀ ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN ASSOCIAZIONE CON uno o più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93**, spuntando la lettera c) ed indicando i dati identificativi dei soggetti con cui si intende costituire (o si è costituita) una ATI.

I soggetti con cui si intende costituire (o si è costituita) una ATI devono rendere le dichiarazioni previste dal paragrafo 4.1.2 del bando di gara, avvalendosi preferibilmente del modello di dichiarazione **ALLEGATO C**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

Si ricorda che ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando di gara, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 comma 5 bis della L.P. 26/1993, il raggruppamento temporaneo costituito tra Impresa/e e più di un progettista deve prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 20, comma 5bis, della L.P. 26/1993 e s.m..

Quesito 16.4

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punti 2. e 3. del bando di gara quanto segue: i servizi tecnici possono essere anche progetti preliminari o progetti definitivi o progetti esecutivi o coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione oppure esecuzione, o Direzione Lavori o direttore operativo o ispettore di cantiere o contabilità dei lavori in riferimento all'art 252 del Decreto 207/2010 e all'art. 16 del regolamento della Legge 26/93?

RISPOSTA 16.4:

La risposta è affermativa, come previsto dal paragrafo 2) punto 2 e 3) del bando di gara per la comprova dei requisiti di progettazione (paragrafo 2) punto 2 e 3) è possibile utilizzare “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare”.

Quesito 16.5:

Si chiede ai fini della dimostrazione dei requisiti del capitolo 2.2 par. 2) punto 3. del bando di gara quanto segue: i servizi tecnici possono essere anche “servizi non di progettazione” in quanto viene precisato che per “tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento si intendono LA di edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili agli impianti”?

RISPOSTA 16.5:

Come previsto dal paragrafo 2) punto 2 e 3) del bando di gara per la comprova dei requisiti di progettazione (paragrafo 2) punto 2 e 3) è possibile utilizzare “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare”. Al sopra citato paragrafo 2) punto 3) del bando di gara si precisa inoltre che “per tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento si intendono la progettazione di edifici completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili ed impianti”. Il termine “progettazione” utilizzato nel paragrafo citato è da intendersi come comprensivo di tutti i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento. Pertanto la risposta è affermativa.

Quesito 16.5 bis

Inoltre sempre in riferimento al punto 3. sopra riportato la progettazione di un impianto sportivo (comprensivo di impianti, parti edili e strutture) categoria Ic L143/49 è assimilabile a tipologie di lavori analoghi?

RISPOSTA 16.5 bis:

La risposta è affermativa.

Quesito n. 17

Relativamente alla procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori in oggetto, si chiede chiarimento in merito a quanto segue:

La documentazione di cui al paragrafo 3A.1 punto 3) del bando di gara, giustificazioni dell’ offerta al fine della valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 58.29 della L.P. 26/93, da rendersi utilizzando le schede di cui all’elaborato “CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE ANALISI PREZZI A GIUSTIFICAZIONE DELLE VOCI OFFERTE” per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo, è a pena di esclusione da allegare ai documenti di gara?

RISPOSTA:

Come previsto dal bando di gara al paragrafo 3A.1, punto 3 ed al paragrafo 7, la presentazione delle giustificazioni è eventuale. Le stesse non devono pertanto essere obbligatoriamente presentate in sede di gara.

Quesito n. 18

Vi sottoponiamo il seguente quesito:

Nei requisiti relativi ai progettisti il bando individua un importo delle strutture pari ad Euro 2.914.163,00, interamente compreso nella categoria S04 (ex IX – b).

Nella sezione riservata ai requisiti delle imprese si individua un importo delle strutture in legno (categoria OS32) pari a 1.936.341,71.

Presumibilmente la differenza (quasi un milione di euro) è costituita da opere in cemento armato od affini (categoria S03 – ex 1 – g).

Si chiede quindi se sia possibile dimostrare i requisiti richiesti facendo riferimento non solo alla categoria S04 ma anche alla S03, secondo le modalità che vorrete individuare.

RISPOSTA:

In conformità a quanto previsto al punto 4 della Determinazione A.N.A.C. del 25 febbraio 2015, n. 4, la cat. S.04 può essere comprovata anche con cat. S.03.

Quesito n. 19

In merito alla gara in oggetto in riferimento all'offerta tecnica, punto 3.2.4 "Elemento perseguimento della Certificazione ARCA", si richiede se per la valutazione dei requisiti si debba considerare il Regolamento Tecnico rev. 2.00/2011 allegato alla documentazione a base di gara (massimo punteggio ottenibile 100 crediti), oppure il Regolamento Tecnico rev. 3.00/2014 scaricabile dal sito [www. Arcacert.com](http://www.Arcacert.com) (massimo punteggio ottenibile 110 crediti).

RISPOSTA:

Il progetto è già stato preregistrato con la Rev.2.00 del Regolamento Tecnico Nuove Costruzioni nei termini corretti dalla Stazione Appaltante presso il Soggetto Gestore del Processo di Certificazione.

Per questo motivo si è potuto allegare al bando in oggetto una versione integrale del Regolamento Tecnico NC Rev.2.00.

È pertanto corretto utilizzare la Rev.2.00 con tutti i chiarimenti indicati e richiamati e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com

Quesito n. 20

Alla fine di predisporre quanto richiesto nel documento "parametri e criteri di valutazione delle offerte", elemento 3.2.3 – cronoprogramma di esecuzione dei lavori, in cui si chiede di sviluppare una WBS non economica, siamo a chiedere la versione editabile del Computo metrico Estimatico (o in alternativa Computo Metrico) di tutte le parti di opera previste in appalto.

RISPOSTA:

Non è possibile trasmettere quando richiesto.

Quesito n. 21

La scrivente impresa intende partecipare alla procedura di gara in questione ed è in possesso dell'attestazione SOA nelle categorie OG1 classifica VII ed OG11 class. IV-bis. Si chiede se la scrivente può partecipare come impresa singola dichiarando in sede di gara di ricorrere in caso di aggiudicazione al subappalto per le categorie di

cui non possiede la relativa attestazione ad impresa qualificata senza ricorrere ad alcun tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) in particolare con riferimento alle categorie OS8, OS6, OS7 e OS32.

RISPOSTA: I requisiti di qualificazione sono individuati al paragrafo 2.2) del bando di gara, nel quale si precisa inoltre *che "l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1 e alle categorie scorporabili interamente subappaltabili OS 3, OS 6, OS 7, OS 8, OS 28, OS 30 e OS 32 per i relativi importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili interamente subappaltabili OS 3, OS 6, OS 7, OS 8, OS 28, OS 30 e OS 32 non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto."*

Quesito n. 22

Segnaliamo che sono riscontrabili discordanze fra la "tabella Requisiti Arca" allegata all'elaborato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" (pagg. 24 e 25 del suddetto elaborato) e il Regolamento Tecnico ARCA-Nuove costruzioni_Rev.2.00 (presente anch'esso tra gli allegati tecnici al progetto definitivo). Tra queste segnaliamo l'attribuzione di punteggio per i crediti della P.T.2 (nel **Regolamento**: credito A3 Rmin pari a **120** minuti per tutti gli elementi strutturali+almeno REI60 degli elementi di separazione dei locali sottostanti.. punteggio 5; Nella **tabella Requisiti**, al contrario credito A3 Rmin pari a **90** minuti per tutti gli elementi strutturali+almeno REI60 degli elementi di separazione dei locali sottostanti.. punteggio 5;) e della GE1 (nel **Regolamento** prerequisito A1: VGE1.1 a,b paria 1 punto: Credito A2 VGE.1.1,a,b,c, Nella **tabella Requisiti**, al contrario requisito A1: VGE1.1 a, paria 1 punto: Credito A2 VGE.1.1,a,b).

Si chiede pertanto se, nonostante le discordanze con il Regolamento Tecnico, si debba comunque compilare la Tabella e computare i crediti secondo la modalità in essa applicata.

Si attende riscontro, grazie. Cordiali Saluti

RISPOSTA:

Tutte le discordanze riscontrate sono dovute al fatto di non tenere in considerazione i chiarimenti al Regolamento Tecnico Rev.2.00, richiamati dal bando e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com al link: <http://www.arcacert.com/supporto/chiarimenti/chiarimenti-rt-nc-rev200>

Quesito n. 23

In riferimento alla procedura in oggetto sottoponiamo i seguenti quesiti:

A) Si richiede di mettere a disposizione, se possibile, un file excel o word relativo all'Allegato 2: "Tabella dei crediti ARCA".

B) Si constatano delle discrepanze tra l'Allegato 2 presente nel documento "parametri e criteri di valutazione delle offerte" e il "Regolamento Tecnico ARCA" REV 2 messo a disposizione. Diversi requisiti e specifiche tra i due documenti non coincidono per contenuti e/o numero di crediti attribuiti. Ad esempio: PT1, PT2, PT3, PT6, GE1. Si richiede dunque un Regolamento Tecnico ARCA coerente con la Tabella dei crediti ARCA contenuta nell'Allegato 2.

RISPOSTA:

A) Non è possibile mettere a disposizione quando richiesto.

B) Tutte le discordanze riscontrate sono dovute al fatto di non tenere in considerazione i chiarimenti al Regolamento Tecnico Rev.2.00, richiamati dal bando e liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com al link: <http://www.arcacert.com/supporto/chiarimenti/chiarimenti-rt-nc-rev200>.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -


PF/EA

